

Comunicazione inviata il 3 marzo 1999 ai fondi pensione negoziali.

Oggetto: Rappresentazione contabile delle quote di iscrizione, o associative, ai fondi pensione negoziali

Alcuni fondi pensione negoziali hanno posto all'attenzione della Commissione quesiti in merito al trattamento contabile da attribuire alle quote "una tantum" versate all'atto dell'iscrizione (quote chiamate, a seconda dei casi, "quote d'iscrizione" o "quote associative").

In particolare, i fondi hanno fatto presente che, secondo l'intenzione delle parti istitutrici, le citate quote associative dovrebbero essere destinate a spese di impianto ovvero di promozione del fondo e non dovrebbero confluire nelle posizioni individuali dei singoli iscritti, anche in considerazione della norma civilistica che non prevede la restituzione delle quote associative agli associati all'atto del recesso.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di bilancio e di contabilità emanate dalla Commissione, i versamenti che il fondo pensione riceve con riferimento ai singoli iscritti possono essere contabilizzati seguendo due modalità alternative. Essi possono essere inclusi nella voce "Contributi per le prestazioni" e - al netto dell'eventuale pagamento di premi assicurativi per prestazioni accessorie - sono in tale caso accreditati sulle posizioni individuali dando luogo all'assegnazione del numero di quote spettante in base al corrente valore unitario della quota. Ovvero, in alternativa, essi possono essere contabilizzati nella voce "Contributi destinati a copertura oneri amministrativi"; in tale caso, essi non sono accreditati sulle posizioni individuali e non danno luogo all'assegnazione di quote, ma confluiscono nella determinazione del saldo della gestione amministrativa; saldo in cui sono ricomprese tutte le spese che il fondo può sostenere ad eccezione di quelle legate alla gestione finanziaria, e quindi anche le spese finalizzate alla promozione del fondo e le spese di impianto.

Ciò posto, si ha presente che, in particolari situazioni transitorie tipicamente legate alla fase di avvio del fondo, le quote associative riscosse nell'esercizio possono eccedere le spese di promozione o di impianto, sostenute nell'esercizio stesso, cui si intende destinarle; può allora ritenersi utile rimandare l'impiego di parte delle somme incassate a titolo di quote associative al successivo esercizio, al fine di mantenerne la desiderata destinazione.

In tali particolari circostanze, si ritiene compatibile con le vigenti disposizioni un trattamento contabile delle quote associative che ne preveda il parziale rinvio all'esercizio successivo. A fini di chiarezza, ciò dovrà comportare l'attivazione di un'apposita voce, da denominare "Risconto contributi per copertura oneri amministrativi". La voce andrà inserita nel conto economico nel saldo della gestione amministrativa, nello stato patrimoniale tra le passività della gestione amministrativa, e sarà oggetto di specifico commento nella nota integrativa.

Si sottolinea che le descritte modalità di rappresentazione contabile sono coerenti con la natura contributiva di tutti i versamenti effettuati al fondo con riferimento ai singoli iscritti (il che può risultare rilevante anche sul piano fiscale, ferma restando la mancanza di competenza in materia della scrivente Commissione), pur consentendo di destinare le quote associative a copertura delle spese e non all'accredito sulle posizioni individuali. Resta inoltre inteso, in linea con quanto più sopra ricordato, che nulla osterebbe all'accredito delle quote associative sulle posizioni individuali degli iscritti, in considerazione del particolare scopo dell'associazione fondo pensione, che ovviamente viene a realizzarsi proprio con la "restituzione" ai singoli iscritti, tipicamente in forma di prestazione pensionistica, di quanto versato nel tempo all'associazione.

Infine, si rileva che, nel rispetto del quadro regolamentare sopra delineato, i fondi risultano in condizione di rispettare l'eventuale volontà espressa dalle parti istitutrici di destinare le quote associative alla promozione del fondo ovvero alla copertura delle spese di impianto. Al riguardo, appare tuttavia necessario ricordare che tali spese, se contenute in limiti coerenti con il pieno rispetto del principio della sana e prudente gestione, possono essere sostenute dai fondi pensione anche a prescindere da voci di entrata ad esse specificamente destinate dall'intenzione delle parti istitutrici. Viceversa, spese della natura indicata, pur contenute nell'ammontare delle quote associative riscosse nell'esercizio o stornate da esercizi precedenti, ma esuberanti rispetto alle effettive necessità, risultano comunque precluse in quanto in contrasto con la sana e prudente gestione del fondo e con gli interessi degli iscritti.

IL DIRETTORE GENERALE

(G. Cimmino)